



19 ottobre 2023 - Rimini

La produzione primaria del latte: controllo ufficiale

dr.ssa Eleonora Bursi

Regione Emilia-Romagna

Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica;

Area Sanità animale e Igiene degli alimenti



NORMATIVA DI SETTORE

Latte crudo destinato al trattamento termico e/o alla trasformazione:

Legge 169/89 «Disciplina del trattamento e commercializzazione del latte alimentare vaccino»

DM 185/91 « Regolamento concernente ...omissis latte crudo destinato all' utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità »

Intesa Stato-Regioni/PA del 20/03/2008 «per l'esecuzione dei controlli ufficiali tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento al trattamento termico e alla trasformazione»



NORMATIVA DI SETTORE

Latte crudo destinato al trattamento termico e/o alla trasformazione:

Determinazione regionale n. 5977 del 17/05/2012 «linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione»

Linee guida regionali «per la prevenzione e la gestione del rischio contaminazione da aflatossine nel latte e prodotti a base di latte e piano di campionamento anno 2021»



NORMATIVA DI SETTORE

Latte crudo destinato alla vendita diretta:

Intesa Stato-Regioni/PA del 25/01/2007 «in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana»

Determinazione regionale n. 4418 del 21/04/2008 «vendita diretta al consumatore di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell'azienda di produzione»



REG. (CE) N. 853/2004

Allegato III, Sezione IX, Capitolo I

Il Regolamento (CE) 853/2004 norma gli aspetti attinenti la produzione del latte in allevamento, in particolare la salute degli animali, l'igiene della produzione del latte in ed i criteri relativi alle caratteristiche del latte crudo.



REG. DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

Stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2005/2074 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali.



REG. DI ESECUZIONE (UE) 2019/627

TITOLO IV

Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali e frequenza minima uniforme di tali controlli su latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro, nella misura del necessario per rispondere a pericoli e rischi uniformi e riconosciuti.

Art.49 CONTROLLO DELLE AZIENDE PRODUTTRICI LATTE E COLOSTRO

Art. 50 CONTROLLO DEL LATTE E DEL COLOSTRO



IL CASO

Numerose non conformità in autocontrollo non sono state comunicate all'autorità di controllo

periodo 2015-2016

In Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna l'Attività investigativa da parte del Comando Carabinieri Nas ha fatto emergere un **non sempre trasparente comportamento dell'Osa nella trasmissione delle non conformità.**

COSA E' STATO FATTO IN EMILIA- ROMAGNA

E' stato richiesto al CRPA l'implementazione del sistema informativo AGRINET

Inserimento del parametro analitico Aflatossina M1 tra i parametri resi visibili



- Trasparenza dell'attività di autocontrollo
- Monitoraggio continuo dei Servizi Veterinari
- Elaborazione dei dati

COSA AVVERRÀ' IN EMILIA- ROMAGNA

E' stato richiesto al CRPA e ad Agrea l'implementazione del sistema informativo AGRINET



Inserimento del parametro analitico inibenti tra i parametri resi visibili per il latte bovino

Inserimento del parametro cbt e del parametro analitico Aflatossina M1 per il latte ovi - caprino

Redazione linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza del latte destinato al trattamento/trasformazione e alla vendita diretta

VETINFO STATISTICHE- PATRIMONIO ZOOTECNICO - CONSISTENZA ALLEVAMENTI

TIPO ATTIVITA

DATA RIFERIMENTO

ALLEVAMENTO

30/06/2023

SPECIE REGIONE	BOVINI NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO CAPI	BUFALINI NUMERO ALLEVAMENTI	NUMERO CAPI
ABRUZZO	91	5.263		
BASILICATA	157	18.207	15	2.825
BOLZANO	514	9.636		
CALABRIA	98	11.987	5	1.554
CAMPANIA	328	19.875	656	181.764
EMILIA ROMAGNA	1.781	337.081	4	231
FRIULI VENEZIA GIULIA	380	33.901	3	920
LAZIO	640	51.921	374	66.058
LIGURIA	65	1.180		
LOMBARDIA	3.444	786.850	9	3.424
MARCHE	74	5.552	3	539
MOLISE	94	4.683	1	88
PIEMONTE	1.389	234.257	3	1.700
PUGLIA	307	27.477	22	9.748
SARDEGNA	238	36.697	1	2
SICILIA	388	31.865	2	957
TOSCANA	155	13.031	5	687
TRENTO	763	31.458		
UMBRIA	121	11.324	1	131
VENETO	2.580	231.148	5	1.288
Totale	13.607	1.903.393	1.109	271.916

REGIONE

NUMERO
ALLEVAMENTI
ALLA DATA DI
RIFERIMENTO

ABRUZZO	38
BASILICATA	37
BOLZANO	54
CALABRIA	509
CAMPANIA	85
EMILIA ROMAGNA	181
FRIULI VENEZIA GIULIA	49
LAZIO	1.256
LIGURIA	55
LOMBARDIA	553
MARCHE	189
MOLISE	11
PIEMONTE	311
PUGLIA	72
SARDEGNA	12.243
SICILIA	1.212
TOSCANA	927
TRENTO	121
UMBRIA	171
VALLE D'AOSTA	3
VENETO	171
Totale	18.248

Dati elaborati il 30/06,

CONTROLLI UFFICIALI –BOVINI E OVICAPRINI DA LATTE

PRI – Protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata sul rischio

CRITERI DINAMICI



**Pregresse NC
Segnalazioni NC
Vendita diretta di latte crudo
Criterio CBT**



Criterio CCS

Assenza delega Agrinet

Presenza sostanze inibenti

DATI AGRINET NC ANNO 2022

Classificazione per mese

Mese	n.ro analisi totali per AM1	n. analisi con AM1 > 0,04 ppb	n. analisi con AM1 0,05 ppb ≥ AM1 > 0,04 ppb	n. analisi con "valori elevati" AM1 > 0,05ppb
1	2.734	2730	1	3
2	2.554	2552	2	
3	2.353	2341	1	11
4	2.280	2275	5	
5	2.246	2238	4	4
6	2.238	2235	2	1
7	2.262	2246	2	14
8	2.663	2648	5	10
9	2.734	2707	10	17
10	2.644	2629	7	8
11	2.663	2643	9	11
12	2.636	2627	7	2
Totale	30.007	29.871	55	81
% sul totale di analisi		99,55%	0,18%	0,27%

Classificazione per mese

Mese	n. analisi CBT	n. analisi con CBT > 100.000 /ml	% di analisi su totale con CBT > 100.000/ml
1	6.688	53	0,79%
2	6.525	63	0,97%
3	6.610	62	0,94%
4	6.340	70	1,10%
5	6.689	112	1,67%
6	6.582	192	2,92%
7	6.545	218	3,33%
8	6.542	239	3,65%
9	6.491	182	2,80%
10	6.332	116	1,83%
11	6.529	108	1,65%
12	6.038	77	1,28%
Totale	77.911	1.492	
% sul totale di analisi		1,92%	

Classificazione per mese

Mese	n. analisi cellule somatiche	n. analisi con cellule somatiche > 400.000 /ml	% di analisi su totale con cellule somatiche > 400.000/ml
1	6.688	210	3,14%
2	6.525	185	2,84%
3	6.610	170	2,57%
4	6.340	125	1,97%
5	6.689	165	2,47%
6	6.582	239	3,63%
7	6.544	399	6,10%
8	6.542	493	7,54%
9	6.491	613	9,44%
10	6.332	487	7,69%
11	6.529	401	6,14%
12	6.038	241	3,99%
Totale	77.910	3.728	
% sul totale di analisi		4,79%	

LATTE FRESCO PASTORIZZATO AD ALTA' QUALITA'

Il latte fresco di Alta Qualità è un alimento con parametri definiti all'interno di una legge e di un decreto *ad hoc* (L.169/89 e D.M. 185/91)

D.M. 9 MAGGIO 1991 N.°185 concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE: materia grassa non inferiore 3,5% materia proteica non inferiore 32,0 g/litri

REQUISITI IGIENICO SANITARI tenore in germi/ml < 100.000 tenore in cellule somatiche/ml < 300.000 contenuto in acido lattico non superiore a 30 p.p.m.

CRITERI IGIENICO SANITARI PER IL LATTE CRUDO

latte crudo di vacca	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 100.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi *	Almeno due prelievi al mese
	Tenore di cellule somatiche (per ml)	≤ 400.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi*	Almeno un prelievo mensile
latte crudo proveniente da altre specie	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 1.500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi*	Almeno due prelievi al mese
latte crudo proveniente da altre specie destinato alla fabbricazione di prodotti ottenuti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di *	Almeno due prelievi al mese
latte crudo di qualsiasi specie	Residui di antibiotici	< LMR riguardo ad una qualunque delle sostanze di cui all'allegato I del Reg. 37/2010/CE	Campione singolo	Mensile
latte crudo di qualsiasi specie	Aflatossina M1	≤ 0,050 microgrammi/kg	Campione singolo	Mensile per latte bovino; trimestrale per latte di altre specie

CRITERI IGIENICO SANITARI PER LATTE CRUDO DESTINATO ALLA VENDITA DIRETTA

Latte crudo di vacca	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 50.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi	Almeno un prelievo quindicinale
	Tenore di cellule somatiche (per ml)	≤ 300.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di tre mesi	Almeno un prelievo mensile
Latte crudo proveniente da altre specie	Tenore di germi a 30 °C (per ml)	≤ 500.000	Media geometrica mobile, calcolata su un periodo di due mesi	Almeno un prelievo quindicinale
Latte crudo di qualsiasi specie	Staphylococcus aureus	≤ 500 ufc/ml**		Mensile
Latte crudo di qualsiasi specie	Listeria monocytogenes	Assenza/25 ml		Mensile
Latte crudo di qualsiasi specie	Salmonella spp.	Assenza/25 ml		Mensile
Latte crudo di qualsiasi specie	Escherichia coli produttori di Shigatossina (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 e O104	Assenza/25 ml		Mensile
Latte crudo di qualsiasi specie	Campylobacter termotolleranti	Assenza /25 ml.		Almeno un prelievo mensile
Latte crudo di qualsiasi specie	Residui di antibiotici	< LMR riguardo ad una qualunque delle sostanze di cui		Mensile



Escherichia Coli produttori di shigatossine (STEC): riassunto delle azioni conseguenti al riscontro di stec ai campionamenti ufficiali e ai campionamenti in autocontrollo: bozza determina regionale

Esito analitico	Azioni a carico dell'Autorità competente (campione ufficiale) (AUSL)	Azioni a carico dell'OSA (campione in autocontrollo)
Presenza presuntiva di STEC	L'AUSL informa l'autorità competente del controllo sulla produzione che, con sopralluogo, verifica le procedure igieniche del processo produttivo e prescrive verifiche in autocontrollo all'operatore del settore alimentare.	Verifica ed eventuale revisione del processo di produzione ed incremento delle verifiche analitiche con frequenza da valutare in base all'analisi del rischio, con soddisfazione dell'autorità competente. Comunicazione degli esiti all'autorità competente.
Presenza presuntiva STEC gene eae		
Presenza presuntiva STEC gene eae appartenente al sierogruppo O157, o O26 o O111 , O103 , O145		
Presenza presuntiva STEC sierogruppo O104		

Esito analitico	Azioni a carico dell'Autorità competente (campione ufficiale) (AUSL)	Azioni a carico dell'OSA (campione in autocontrollo)
<p>Presenza STEC</p> <p>Presenza STEC gene eae</p>	<p>L'AUSL informa l'autorità competente del controllo sulla produzione che la quale, con sopralluogo, verifica le procedure igieniche del processo produttivo e definisce le eventuali prescrizioni igieniche sul processo produttivo.</p> <p>Monitoraggio con campioni ufficiali conoscitivi ogni 3 mesi fino a 3 esiti consecutivi favorevoli.</p>	<p>Verifica ed eventuale revisione del processo di produzione ed incremento delle verifiche analitiche con frequenza da valutare in base all'analisi del rischio, con soddisfazione dell'autorità competente</p>



Esito analitico	Azioni a carico dell’Autorità competente (campione ufficiale) (AUSL)	Azioni a carico dell’OSA (campione in autocontrollo)
<p>Presenza STEC gene eae siero gruppo O157 e/o O26 e/o O111 e/o O103 e/o O145</p> <p>Presenza STEC sierotipo O104:H4</p>	<p>1 - Provvedimento di Sospensione immediata della vendita diretta del latte crudo.</p> <p>2-Sopralluogo in allevamento e apposite prescrizioni igieniche sul processo produttivo</p> <p>3-Revoca della sospensione a seguito di un accertamento analitico sul latte crudo favorevole, con campione ufficiale legale, ed esito favorevole della verifica del rispetto delle condizioni igieniche di processo.</p> <p>4-Nel periodo successivo alla revoca del provvedimento di sospensione, monitoraggio con campioni ufficiali conoscitivi ogni 3 mesi fino a 3 esiti consecutivi favorevoli</p>	<p>1-Sospensione immediata della vendita diretta del latte crudo,</p> <p>2-Verifica e revisione del processo produzione, esecuzione di verifiche sul latte crudo con frequenza concordata con ausl,</p> <p>3-Controlli su feci per evidenziare animali portatori al fine di escluderli per produzione di latte crudo per la vendita diretta;</p> <p>4-La vendita diretta del latte crudo può riprendere a seguito di un accertamento analitico favorevole</p>

IGIENE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEL LATTE


- **Corretta modalità di identificazione degli animali lattiferi**
- **Stato sanitario degli animali: non possono essere munti animali con sintomi di malattie che potrebbero determinare la contaminazione latte, con infezioni tratto genitale, affetti da enteriti con diarrea e febbre o infiammazioni della mammella**
- **Igiene dei locali di stabulazione animale**
- **Igiene delle attrezzature, dei locali mungitura, del materiale a contatto con il latte**
- **Corretta applicazione delle procedure detersione/disinfezione e lotta agli animali infestanti**
- **Igiene mungitura, stoccaggio, raccolta e trasporto latte;**
- **Igiene del personale**







Regione Emilia-Romagna



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Le buone pratiche di mungitura nella bovina da latte

alimenti & salute

0:02 / 9:25




<https://www.alimenti-salute.it/taxonomy/term/3612>

IGIENE DELLA MUNGITURA – fonte CReNBA



IGIENE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DEL LATTE

Durante l'attività di controllo ufficiale è importante verificare che le guaine prendicapezzolo ed i tubi di gomma siano in condizioni di igiene e di manutenzione adeguate. Dopo 800 ore (anche meno secondo la gomma) si deteriorano, diventano porose, sono da cambiare e soprattutto non funziona più la fase di mungitura (aspirazione) e quella di massaggio. Tutti i tubi sarebbero da cambiare almeno ogni due cambi delle guaine!



AZIONI CONSEGUENTI A ESITI NON CONFORMI IN AUTOCONTROLLO

Articolo 19 Reg. CE n. 178/2002

Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e **informarne** le autorità competenti.....

essi informano le autorità competenti degli **interventi adottati** per evitare rischi al consumatore finale

ART. 49 Reg. (UE) 2019/627

....se è dimostrato che il livello di igiene è inadeguato, le autorità competenti verificano che vengano adottati i provvedimenti adeguati a rettificare la situazione.



COMUNICAZIONE DI ESITI NON CONFORMI DEI CAMPIONI DI LATTE IN AUTOCONTROLLO AI SERVIZI VETERINARI

In caso del superamento dei limiti della media geometrica mobile del tenore di germi e di cellule somatiche, l'operatore del settore alimentare ha l'obbligo di comunicare il superamento dei limiti al Servizio Veterinario entro 48 ore dall'acquisizione del rapporto di prova e del conseguente calcolo della media geometrica mobile.

In caso di superamento dei limiti di residui di antibiotici e/o di altri residui e/o contaminanti (es. aflatossine) dovrà darne comunicazione immediatamente e comunque entro le 24 ore al Servizio Veterinario ed avviare immediate procedure per il ritiro del latte.

SISTEMA AGRINET

Il **sistema**: è «solo» un agevole strumento di visualizzazione del dato.


Il **rapporto di prova**: è «lo strumento legale».

- **Due colonne distinte** per registrare il dato relativo ad AFLA M1: analizzato sia con il **metodo ELISA** (valore numerico non corretto per l'incertezza dell'unità di misura o come “*conforme*” o “*sospetto non conforme*”) che con metodo di **conferma HPLC o LC-MS/MS**.
- Conferma: il dato deve essere riportato già corretto per l'incertezza dell'unità di misura indicata dal laboratorio;
- Non è data la possibilità di riportare il valore secco +/- incertezza.

Data campionamento	Dettaglio		Cellule	
	...	Valore	N. Campioni	Media Mobile
27/04/2023	...	632	1	430.16
07/05/2023	...	206	1	420.75
10/05/2023	...	188	1	358.24
14/05/2023	...	375	1	359.73
29/05/2023	...	574	1	347.16
04/06/2023	...	565	1	341.63
29/06/2023	...	375	1	396.57
06/07/2023	...	1106	1	432.95
30/07/2023	...	869	1	450.53
02/08/2023	...	570	1	462.46
31/08/2023	...	1664	1	760.29
06/09/2023	...	989	1	834.65
28/09/2023	...	1165	1	1008.22
29/09/2023	...	279	1	839.16
02/10/2023	...	234	1	715.35
03/10/2023	...	193	1	618.44
04/10/2023	...	230	1	519.42
05/10/2023	...	171	1	464.80
06/10/2023	...	188	1	428.08
07/10/2023	...	214	1	404.05
10/10/2023	...	225	1	386.26

Media mobile non valida causa numero di analisi insufficiente;

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE DEL CRITERIO CELLULE SOMATICHE



L'operatore del settore alimentare **deve adottare tutte le misure atte a rimuovere le cause** che hanno determinato il superamento della media geometrica mobile: richiedere consulenza medico veterinario per individuazione, isolamento e trattamento dei capi con mastite, analisi per ricerca *strptococco agalactiae*, valutazione approfondita della gestione sanitaria della mandria, verificare lo stato d'usura delle guaine delle tettarelle, richiedere l'intervento del tecnico per verificare il corretto funzionamento dell'impianto di mungitura, verificare la correttezza delle operazioni di mungitura, ecc.

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE DEL CRITERIO CELLULE SOMATICHE

Il Servizio Veterinario comunica formalmente all'osa l'inizio del periodo di osservazione **di tre mesi** che decorre dalle **48 ore** dalla data del rapporto di prova.

DOPO TRE MESI...

Rientro nei limiti previsti: il Servizio Veterinario chiude la non conformità su Agrinet e comunica formalmente all'operatore del settore alimentare il rientro nei limiti.

Se la media geometrica mobile è ancora non conforme: il Servizio Veterinario, può concedere ulteriori tre mesi per la risoluzione della non conformità. Secondo le indicazioni riportate nel Piano Regionale Integrato, il Servizio Veterinario deve procedere al controllo dell'igienicità della produzione.



In caso di segnalazione per non conformità può essere necessario ampliare l'attività di controllo ufficiale anche per altre aree di indagine utilizzando le specifiche liste di riscontro (ad esempio, aree di indagine relative al benessere animale, farmacovigilanza, aflatossine → alimentazione animale)

SE POSSIBILE I CONTROLLI UFFICIALI SONO DA ESEGUIRSI SENZA PREAVVISO

I CONTROLLI PRESSO LE AZIENDE E I PROBLEMI AFFRONTATI

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE DEL CRITERIO CELLULE SOMATICHE

REVOCA DELL'ATTO DI SOSPENSIONE...QUANDO?

Ricevuta dall'azienda di produzione, o dal trasformatore, l'evidenza del ripristino del parametro conta cellulare (valore della media geometrica sul latte di massa $<$ o uguale a 400.000 cell/ml), evidenza che deve essere confermata da un prelievo ufficiale, il Servizio Veterinario revoca l'atto di sospensione comunicandolo sia all'azienda produttrice che all'impianto di trasformazione e/o all'intermediario.



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE DEL CRITERIO CELLULE SOMATICHE

UTILIZZO DEL PRODOTTO IN DEROGA

Il produttore primario può presentare formale proposta di deroga al provvedimento di divieto di destinazione ad uso alimentare del latte prodotto garantendo il rispetto dei seguenti requisiti:

- **analisi quotidiana in autocontrollo sul latte conferito alla caseificazione, che attesti il rispetto del limite massimo di cellule somatiche/ml. latte (inferiore o uguale alle 400.000), effettuate presso un laboratorio di analisi accreditato ed iscritto al Registro regionale dei laboratori;**
- **dichiarazione formale, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impianto di trasformazione, che tale latte, compreso il "latte di riporto", sarà lavorato sotto vincolo e con assicurazione di completa rintracciabilità dei prodotti a base latte ricavati dalla lavorazione, in attesa dei referti di laboratorio sulle cellule somatiche;**
i prodotti lattiero caseari ottenuti con latte non conforme per il contenuto in cellule somatiche non potranno essere destinati ad uso alimentare umano.

L'atto di deroga deve essere notificato all'azienda produttrice ed all'impianto di trasformazione.

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE PER CARICA BATTERICA TOTALE IN AUTOCONTROLLO (LATTE BOVINO ed ALTRE SPECIE)

L'operatore del settore alimentare **deve adottare tutte le misure atte rimuovere le cause** che hanno determinato il superamento della media geometrica mobile, verificando:

- la pulizia delle guaine delle tettarelle
- le operazioni di mungitura
- tank di stoccaggio
- intervalli di raccolta

Il Servizio Veterinario comunica formalmente all'osa l'inizio del periodo di osservazione **di tre mesi** che decorre dalle **48 ore** dalla data del rapporto di prova.



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DELLA MEDIA GEOMETRICA MOBILE PER CARICA BATTERICA TOTALE IN AUTOCONTROLLO (LATTE BOVINO, e altre specie lattifere)

DOPO TRE MESI...

Rientro nei limiti previsti:

il Servizio Veterinario chiude la non conformità su Agrinet e



comunica formalmente all'osa il rientro nei limiti

Mancato rientro nei limiti:

non è concedibile la proroga




attività di controllo ufficiale in allevamento ed avvio del procedimento di sospensione

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER GLI ANTIBIOTICI IN AUTOCONTROLLO

STABILIMENTO DI ANIMALI PRODUTTORI DI LATTE

Il produttore primario deve sospendere il conferimento del latte e/o la vendita diretta e immediatamente attivare le procedure previste dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 2002/178 (ritiro/richiamo prodotti non conformi). Il responsabile dello stabilimento deve effettuare un'analisi delle cause che hanno portato alla presenza di residui di «inibenti» nel latte, rimuovere le cause. **La ripresa del conferimento può riprendere a seguito di un controllo analitico con esito favorevole.**

Il latte refertato con “*sostanze inibenti valore presente*” per il principio di precauzione non può essere destinato all'alimentazione umana e/o alla produzione di mangimi.



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI GLI ANTIBIOTICI IN AUTOCONTROLLO

IMPIANTI DI TRATTAMENTO TERMICO, CENTRI DI RACCOLTA, IMPIANTI DI LAVORAZIONE DEL SIERO, STABILIMENTI DI PRODUZIONE PRODOTTI A BASE DI LATTE

L'operatore del settore alimentare dello stabilimento di produzione deve:

- interrompere il ritiro del latte dall'allevamento di origine;
- darne immediata comunicazione;
- dovrà avviare le procedure previste dall'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Le procedure si applicano anche ai prodotti derivati dalla lavorazione del latte non conforme, quali panna e siero.



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER GLI ANTIBIOTICI IN AUTOCONTROLLO

AUTORITA' COMPETENTE LOCALE

SEGNALAZIONE

↓
Controllo farmacosorveglianza

↓
Campione ufficiale del
latte di massa

Campione mirato in modalità LEGALE



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER GLI ANTIBIOTICI AL CAMPIONE UFFICIALE

AUTORITA' COMPETENTE LOCALE



SEGNALAZIONE



Controllo farmacosorveglianza

Blocco ufficiale del latte e dei prodotti derivati dalla lavorazione del latte non conforme e rimozione del blocco ai fini della distruzione



RIPRESA DEL CONFERIMENTO:

- campione favorevole in autocontrollo
- campione ufficiale legale favorevole
- prelievi semestrali in modalità legale nei 12 mesi successivi



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER AFLATOSSINA M1:
POSITIVITA' IN AUTOCONTROLLO

STABILIMENTO DI ANIMALI PRODUTTORI DI LATTE:
L'operatore del settore alimentare deve sospendere il conferimento del latte e avviare immediatamente le procedure previste dall'articolo 19 del Reg. 178/2002/CE.

La ripresa del conferimento potrà avvenire a seguito del primo campione, eseguito in autocontrollo, con esito favorevole.

Dopo la ripresa, il Servizio Veterinario provvederà ad effettuare un campionamento mirato legale nei tempi che riterrà opportuno, in base ad una valutazione del rischio (es. nel caso di ripetute positività, uso di mais aziendale, ecc...).



AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER AFLATOSSINA M1:
POSITIVITA' IN AUTOCONTROLLO

Impianti di trattamento termico, centri di raccolta, impianti di lavorazione del siero, stabilimenti di produzione prodotti a base di latte:

l'operatore del settore alimentare deve interrompere il ritiro del latte, comunicare la positività all'allevatore e, qualora non sia stato effettuato un campione sul latte di massa che ha dato origine a tutti i lotti di lavorazione con esito conforme, deve avviare le procedure previste art. 19 Reg. CE n.178/2002.

In questo caso il Serv. Veterinario applica il disposto della lettera d, art 138, Reg. (UE) 2017/625 (divieto di immissione in commercio della merce) e procede al campionamento dei prodotti derivanti dalla lavorazione del latte non conforme (compreso il siero).

AZIONI CONSEGUENTI AL SUPERAMENTO DEI LIMITI PREVISTI PER AFLATOSSINA M1:
POSITIVITA' IN AUTOCONTROLLO

Impianti di trattamento termico, centri di raccolta, impianti di lavorazione del siero, stabilimenti di produzione prodotti a base di latte:

Dovrà essere inoltre campionato il prodotto della lavorazione del latte nel periodo compreso fra la data del campionamento e la data del referto non conforme.



IN CASO DI POSITIVITÀ PER AFLA M1 AL CAMPIONE UFFICIALE

Copia del verbale di Prelievo Ufficiale deve accompagnare il latte sino al primo acquirente o in alternativa essere trasmesso via e-mail al primo acquirente nella data stessa del prelievo.

Il Serv. Veterinario deve comunicare la positività all'operatore del settore alimentare che deve avviare immediatamente le procedure previste (art. 19 Reg. CE n. 178/2002).

Il latte e i prodotti a base di latte ottenuti devono essere distrutti.

Deve essere campionato il prodotto ottenuto dalla lavorazione del latte nel periodo compreso fra la data del campionamento e la data del referto non conforme.

Indagine epidemiologica: campionamento del mangime.

IN CASO DI POSITIVITÀ AL CAMPIONE UFFICIALE

Campionamento legale semestrale nei 12 mesi successivi.

Ripresa del conferimento:

**campione favorevole in autocontrollo e successiva
effettuazione di un campione legale con esito favorevole.**

**In attesa degli esiti può essere richiesta la lavorazione del
latte campionato e quello delle mungiture successive.**

**Blocco ufficiale (art. 137 del Reg. (UE) 2017/625) fino alla
ricezione dell'esito favorevole del campione legale.**

GRAZIE !



www.immaginidivertenti.net

Eleonora Bursi